

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 515-A)

RELAZIONE DELLA II^a COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE ALBERTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1964 (V. Stampato n. 473)

d'iniziativa del deputato MIGLIORI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 aprile 1964*

Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 1964

Giuramento dei medici

ONOREVOLI SENATORI. — L'iniziativa del « ritorno » del « giuramento del medico » che ha origini vetustissime, trova oggi consacrazione legislativa nel disegno di legge che ci viene sottoposto dall'altro ramo del Parlamento.

Per progresso di tempo non è venuta meno l'opportunità deontologica del « giuramento »; anzi nella nuova temperie politico-sociale, dalla quale procedono e lo spirito e la lettera della nostra Carta costituzionale circa gli articoli che riguardano direttamente o indirettamente l'assistenza medica, essa opportunità attinge ora nuovo carattere di sacertà civile.

Il giuramento professionale, quale è disposto per altre professioni, è più che mai da considerare presupposto morale ai vasti compiti odierni di carattere medico-sociale per l'esercizio della professione medica.

I doveri che incombono sul medico sono per aumentare: agli obblighi legali civili si sovrappongono oggi, per vero, obblighi squisitamente sociali che la Costituzione formula in modo implicito e che in una Repubblica fondata sul lavoro troveranno conciliazione e potenziamento col riconoscimento integrale del diritto alla salute dei cittadini, ivi compresi, per conseguenza logica, anche i medici, che all'attuazione di questo diritto dei cittadini cospirano e danno le loro migliori energie.

La formula che prevede il disegno di legge, ristabilisce una tradizione, s'è detto, vetustissima, la quale si compendia in un impegno che suggella i doveri del medico di ogni tempo e che, con nuova consapevolezza, il medico del nostro tempo si accinge ad assumere in forma non diversamente solenne che nel passato.

La salda coscienza con la quale il giovane medico si appresta ad entrare nell'arringo professionale, potrà considerarsi meglio al tempo nostro come punto d'arrivo sereno

di tradizione morale primigenia e corroborata, e conferma che l'essenza stessa della professione e le sue fortune di domani, nella osservanza del riconoscimento dei diritti di chi eserciterà, e con impegno etico da considerarsi perenne, l'arte salutare, riceveranno nuovo conforto e nuova autorità *erga omnes*.

Donde l'invito, che il relatore rivolge agli onorevoli colleghi, di dare il sigillo legislativo a una tanto significativa cerimonia nella vita del medico, con la quale egli ricorderà al pubblico e a sè stesso l'impegno alla fedeltà per i doveri del proprio stato.

* * *

A completamento storico dell'invito che qui si rivolge ai colleghi legislatori si aggiunge che la cerimonia, con la consegna del testo del giuramento « ippocratico » su cui il neo-laureato in medicina fa solenne promessa, è in auge nella Facoltà di medicina di Roma, ivi proposta e attuata dall'Istituto di storia della medicina.

Invero tutta la storia dell'arte salutare è permeata, per quanto attiene al comportamento del medico, di carattere etico-sacro, dalle norme di carattere deontologico che si leggono nel papiro di Tebe (intorno all'anno 1552 avanti Cristo) fino ai comandamenti del medico indiano Characa che, mille anni prima di Ippocrate, rammenta al medico come « per l'umanità che è chiamato a curare, debba sempre sforzarsi di *eccellere* », fino alle norme in onore nel Medio-Evo, codificate da Pietro d'Abano (1250-1316), per giungere a Clemente VII, che esige il giuramento dei medici sulla falsariga di quello ippocratico, e al giuramento « civile » del medico e letterato francese Cabanis (1757-1808), che faceva del giuramento del medico obbligatoria professione pubblica della più alta moralità di vita.

ALBERTI, relatore

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I laureati in medicina e chirurgia, abilitati a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente, o un consigliere da lui incaricato, illustra la dignità della professione del medico ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarla.

La formula del giuramento è la seguente:

« Consapevole della dignità e delle responsabilità inerenti alla professione del medico, giuro di osservarne i doveri con lealtà, diligenza ed onore, nel rispetto delle norme di deontologia professionale ».